

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(Valsecchi)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(Gava)

col **Ministro delle Finanze**

(Reale)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(Tanassi)

e col **Ministro del Commercio Estero**

(Colombo Vittorino)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1969

#### Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento

ONOREVOLI SENATORI. — La produzione ed il commercio dei semi e delle piantine forestali da destinare al rimboschimento, sia nell'ambito del territorio nazionale che ai fini dell'esportazione, non hanno attualmente una specifica disciplina.

Il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, la legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari

dalle cause nemiche, il decreto ministeriale 24 marzo 1948, successivamente modificato con i decreti ministeriali 1° luglio 1954 e 30 ottobre 1957, contenenti norme per la importazione e per il transito dei vegetali e dei prodotti vegetali, sono di prevalente interesse agrario e fitosanitario e non appaiono più rispondenti alle esigenze derivanti dai progressi tecnici e scientifici. Mancano le norme necessarie per garantire ai selvicoltori il valore genetico delle sementi e degli altri materiali forestali di propagazione, e per disciplinare i controlli e le certificazioni oggi

ritenute indispensabili per la relativa immissione in commercio.

I moderni indirizzi di politica forestale, ponendo in luce l'importanza economico-sociale del bosco, la sua preziosa azione di difesa del suolo, la sua funzione economica ed igienico-ricreativa, hanno impresso nuovo impulso all'attività di rimboschimento pubblica e privata, determinando una sensibile intensificazione degli scambi commerciali di semi e piantine forestali.

D'altra parte, i moderni progressi della tecnica e della genetica forestale hanno rivelato che, se il valore colturale del seme e l'armonico sviluppo ed il perfetto stato sanitario delle piantine costituiscono elementi necessari per la buona riuscita dei rimboschimenti, maggiore significato assume la qualità genetica del materiale di propagazione nei riguardi del definitivo risultato degli impianti, inteso, soprattutto, come incremento e miglioramento della produzione legnosa.

Da qui la necessità di impiegare nei rimboschimenti soltanto materiali di propagazione di elevato valore genetico, di controllarne l'origine, di assicurare la sua identificazione, per cui l'acquirente sia garantito circa la provenienza dei semi e delle piantine e venga edotto sulle caratteristiche dei boschi e dei vivai nei quali furono, rispettivamente, raccolti i semi e allevate le piantine.

Il problema del controllo dell'origine, già sollecitato dai più avveduti selvicoltori e dagli istituti scientifici, per l'incremento della produttività, è stato risolto da qualche tempo in vari Stati, quali la Germania, l'Austria, la Francia, il Belgio, con la emanazione di norme che vietano il commercio delle sementi e delle piantine destinate al rimboschimento se non controllate e certificate secondo prestabilite modalità. Tale stato di fatto ha determinato sino ad oggi una netta inferiorità dei nostri materiali forestali di propagazione sul mercato internazionale, più volte lamentata dalle ditte sementiere.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, considerata la necessità di dare una prima regolamentazione alla materia, emanò la circolare n. 36 del 30 marzo 1950, con la qua-

le istituì il primo libro nazionale dei boschi da seme per le conifere indigene, facendo obbligo di impiegare nei rimboschimenti, comunque finanziati o sussidiati dallo Stato, esclusivamente semi provenienti da boschi iscritti nel libro nazionale e piantine nate da questi semi. Nel contempo istituì un servizio di controllo e di certificazione, affidandolo al Corpo forestale dello Stato. Successivamente, con circolare n. 45 del 28 luglio 1960, il primo libro nazionale dei boschi da seme venne pubblicato.

L'esigenza di stabilire una specifica ed organica disciplina della materia assume carattere di urgenza a seguito dell'approvazione della direttiva n. 404 del 14 giugno 1966, del Consiglio della Comunità economica europea, alla quale i Paesi aderenti alla Comunità dovranno adeguarsi. La direttiva predetta stabilisce, tra l'altro, che le sementi e le piantine forestali destinate al rimboschimento non possono essere poste in commercio se non controllate e certificate, in seguito all'avvenuta iscrizione dei materiali di base in appositi registri. Inoltre la direttiva stessa impegnava i Paesi della Comunità ad uniformare le relative legislazioni in materia, in modo che le prescrizioni comunitarie potessero avere vigore entro il 1° luglio 1967 per un primo gruppo di specie forestali.

Peraltro, il Consiglio della Comunità economica europea, constatato che quasi tutti i Paesi membri non hanno emanato le disposizioni legislative necessarie per dare attuazione alla citata direttiva n. 404 del 14 giugno 1966, ha deliberato in data 18 febbraio 1969 la direttiva n. 69/64, con la quale il termine del 31 luglio 1967, precedentemente fissato per l'entrata in vigore, relativamente a un primo gruppo di specie, viene prorogato al 1° luglio 1969. Pertanto, l'unito disegno di legge si riporta direttamente a tale nuovo termine per un primo gruppo di specie, cui sono state aggiunte altre di interesse nazionale.

Il disegno di legge, che è diretto ad attuare impegni comunitari ed a colmare specifiche lacune nel settore forestale, contemplando l'interesse privato con quello della collettività, si articola in tre titoli: il primo ri-

guarda la tutela del materiale forestale di propagazione, il secondo la disciplina del relativo commercio, il terzo le necessarie norme transitorie.

Il Titolo I si compone del Capo I, con 5 articoli (dal 1° al 5°) e del Capo II, con 9 articoli (dal 6° al 14°).

Il Capo I contiene disposizioni generali. Segnatamente l'articolo 1, dopo avere accennato alle finalità della legge, ne definisce i limiti, nel senso che essa concerne i caratteri genetici del materiale di propagazione destinato al rimboschimento, in armonia con l'articolo 1 della citata direttiva comunitaria.

Lo stesso articolo contiene le definizioni degli elementi tecnici essenziali — quali la « provenienza », la « regione di provenienza », « l'origine » — e quelle dei materiali di base e di propagazione assoggettati alla disciplina, in conformità all'articolo 3 della direttiva comunitaria.

Nell'articolo 2 vengono invece elencate le piante forestali cui si applica la disciplina contenuta nella legge. A tal riguardo è da precisare che alle specie elencate nell'articolo 2 della direttiva comunitaria sono state aggiunte altre specie di interesse nazionale, perchè largamente impiegate nei rimboschimenti, quali: i pini domestico, marittimo, d'Aleppo, loricato, cembro e insigne, il cipresso e l'abete greco, fra le conifere, nonché l'ontano napoletano, l'eucalipto e la sughera fra le latifoglie. E ciò in armonia con il disposto del 2° comma dell'articolo 2 della ripetuta direttiva comunitaria.

I requisiti che i materiali forestali di base, di cui all'articolo 1, devono possedere, vengono fissati nell'articolo 3 e dettagliatamente descritti nell'allegato A (che riproduce l'allegato I della direttiva comunitaria) nel quale sono altresì illustrati i criteri per la scelta dei materiali di base, in modo da assicurare un elevato valore genetico.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche esteriori di detti materiali, è stata prevista, nel secondo comma dell'articolo 3, la

possibilità di stabilirle con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in quanto la Comunità europea non ha ancora emanato l'apposita direttiva già da tempo allo studio. In tal guisa potrà essere assicurata in avvenire, una maggiore tempestività di adempimento degli obblighi comunitari.

L'articolo 4 — in conformità alla direttiva comunitaria — stabilisce che nei rimboschimenti siano impiegati soltanto i materiali forestali di propagazione controllati e prevede altresì, nei riguardi dei trasgressori, oltre le sanzioni di cui al Capo II del Titolo II, la perdita di eventuali contributi dello Stato e di ogni altra agevolazione a qualunque titolo concessa.

L'articolo 5 istituisce una Commissione nazionale i cui compiti, di carattere consultivo, sono precisati nelle singole successive disposizioni. Della Commissione fanno parte, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, i direttori degli istituti scientifici competenti ed i rappresentanti dei produttori di semi e di piante forestali.

Il Capo II disciplina la produzione dei materiali forestali di propagazione e pone le basi per il relativo controllo mediante la istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del « Libro nazionale dei boschi da seme » (articolo 6) e del « Registro nazionale dei cloni forestali » (articolo 12) in conformità alle norme contenute nell'articolo 6 della direttiva comunitaria.

In particolare l'articolo 6 del disegno di legge stabilisce che i boschi e gli arboreti da seme, delle specie forestali elencate all'articolo 2, riconosciuti idonei alla produzione di seme e quindi di piantine da destinare al rimboschimento, vengono iscritti nel Libro nazionale dei boschi da seme mediante decreto del Ministro, sentita la Commissione nazionale di cui al precedente articolo 5.

Con il successivo articolo 7 vengono dettate le norme per la iscrizione, che può essere promossa su domanda del proprietario, ov-

vero di ufficio, dal capo dell'ispettorato forestale competente per territorio.

Nell'articolo 8 è precisato che al decreto d'iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme viene allegato un disciplinare di utilizzazione del bosco iscritto (parificato alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), contenente le norme tecniche idonee a garantire la conservazione del bosco stesso, nonché il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione di sementi.

L'articolo 9, concernente l'istruttoria per l'iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme, prevede che l'accertamento dei requisiti dei boschi, ai fini della iscrizione, viene eseguito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo dell'Istituto sperimentale di selvicoltura di Arezzo e dell'ispettorato o ufficio regionale delle foreste competente per territorio, salvo casi speciali in cui detto compito può essere affidato anche ad altri istituti di ricerca forestale, sempre in collaborazione con gli ispettorati o con gli uffici regionali forestali. Detti istituti ed uffici provvedono alla compilazione di una scheda per ciascun bosco visitato e da iscrivere, alla quale dev'essere unito il disciplinare di utilizzazione, da notificare successivamente al proprietario del bosco tramite l'ispettorato forestale. Il proprietario, ricevuto il disciplinare, è tenuto a comunicare, all'ispettorato forestale, entro trenta giorni, il proprio impegno all'osservanza delle norme tecniche di utilizzazione del bosco da seme per un periodo di 5 anni. Trascorso tale periodo, la iscrizione si considera rinnovata per uguale tempo, salvo la domanda di revoca o di modifica dell'iscrizione o del disciplinare.

Il rinnovo dell'iscrizione può essere escluso anche in dipendenza di richiesta in tal senso formulata dal capo dell'ispettorato forestale, su conforme parere della Commissione nazionale di cui all'articolo 5.

In contrapposto alle limitazioni derivanti dalla osservanza del disciplinare di utilizzazione dei boschi da seme, l'articolo 10 prevede agevolazioni per la gestione tecnica degli stessi e la concessione dei contributi con-

templati dalle leggi già vigenti, con criteri preferenziali.

L'articolo 11 disciplina, in particolare, le operazioni di raccolta delle sementi e di utilizzazione degli altri prodotti, nei boschi iscritti nel Libro nazionale. È prescritto, tra l'altro, che la quantità di seme da raccogliere non possa eccedere il 70 per cento della produzione in atto e che i periodi e le modalità di raccolta vengano stabiliti, per ciascuna specie, con decreto del Ministro, sentita la Commissione nazionale. Ai fini del controllo, è stabilito l'obbligo di comunicare agli Ispettorati forestali la data della raccolta almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima. Al predetto ufficio debbono essere comunicate altresì la quantità delle sementi da raccogliere e la destinazione relativa. L'ispettorato medesimo, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, autorizza la raccolta, prescrivendo, ove necessario, istruzioni tecniche particolari. Trascorso tale periodo, la raccolta può essere effettuata anche senza autorizzazione.

Sempre ai fini del controllo e della certificazione, la lettera d) dell'articolo 11 prescrive che il seme raccolto non possa rimuoversi dal bosco, se non munito della « bolletta di accompagnamento » rilasciata tempestivamente dalla Stazione forestale competente per territorio. Inoltre, detto materiale non può essere immesso in commercio se non munito del « certificato di provenienza », rilasciato dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Analogamente a quanto stabilito per i boschi da seme, con l'articolo 12 viene istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il « Registro nazionale dei cloni forestali » nel quale vanno iscritti tutti i cloni delle piante forestali elencate nell'articolo 2 che posseggono requisiti colturali, biologici e tecnici tali da consigliarne l'impiego nei rimboschimenti e nelle piantagioni da legno. L'iscrizione nel registro viene disposta su domanda del costitutore, con decreto del Ministro, sentita la Commissione nazionale.

Ai fini della certificazione, l'articolo 13 prescrive che il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente a cloni iscritti nel Registro non possa essere rimos-

so dal luogo di produzione o dai locali di conservazione senza apposita autorizzazione rilasciata dal personale forestale addetto ai controlli in tempo utile affinché non si verifichi deperimento del materiale.

L'articolo 14 fissa le condizioni per l'esercizio dell'attività sementiera e vivaistica, subordinandolo al possesso della licenza, allo scopo di assicurare la capacità tecnica degli operatori e l'idoneità delle attrezzature e degli impianti. A tale fine viene istituita, presso l'ispettorato regionale delle foreste competente per territorio, una commissione, che esprime il proprio parere sull'idoneità tecnica della ditta richiedente e sulla accoglibilità dei progettati impianti. Salva la competenza delle Regioni a statuto speciale, la licenza è rilasciata dal prefetto, sentita detta commissione, che è presieduta dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste ed è composta da direttori di istituti scientifici e da rappresentanti di produttori di materiali forestali di propagazione. Sono inoltre chiamati a farne parte il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste ed un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'esame delle domande di licenza inoltrate dalle ditte delle rispettive province.

È da considerare che il parere di detta commissione è vincolante, nel senso che la licenza non può essere rilasciata qualora la commissione esprima parere sfavorevole. In caso di diniego della licenza è però ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide previo parere della Commissione nazionale di cui all'articolo 5.

Il penultimo comma dell'articolo 14 precisa gli obblighi di comunicazione ai quali sono tenute le ditte sementiere e vivaistiche ai fini statistici, nonché per un efficace controllo sullo svolgimento della loro attività.

Il titolo II del disegno di legge disciplina il commercio dei materiali forestali di propagazione e si compone del Capo I, con otto articoli, e del Capo II con nove articoli.

Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale concernenti il controllo dell'origine. L'articolo 15 vieta il commercio dei materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti dei quali non possa dimo-

strarsi la « provenienza » o « l'identità clonale ».

L'articolo 16 istituisce e disciplina i certificati di provenienza e di identità clonale, in armonia con le prescrizioni comunitarie. Autorità preposta alla certificazione è il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, al quale vanno rivolte le richieste degli interessati 15 giorni prima dell'inizio della preparazione del materiale. Prima del rilascio dei certificati, deve essere accertata l'avvenuta osservanza di tutte le disposizioni di legge.

Di particolare importanza, per la tutela delle categorie utilizzatrici, appaiono le disposizioni intese alla identificazione del materiale di propagazione nelle fasi comprese fra la raccolta ed il trasporto. L'articolo 17 prescrive infatti che, durante le fasi suddette, il materiale in parola sia tenuto in lotti separati e identificati secondo il genere e la specie, l'origine (se conosciuta), la provenienza, l'anno di maturazione per i semi, la durata di allevamento in vivaio per le piantine. Inoltre, il secondo comma dello stesso articolo precisa i vari tipi di imballaggio, i sigilli, la cartellinatura ai fini del trasporto e della vendita.

Nell'articolo 18 è prevista l'istituzione di un registro di carico e scarico presso gli stabilimenti, magazzini, depositi e vivai, nel quale cronologicamente devono essere annotate le entrate e le uscite del materiale forestale di propagazione.

Le ulteriori modalità per la tenuta del registro saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 19 regola l'importazione e la esportazione dei materiali di propagazione, in armonia con le prescrizioni comunitarie, contenute negli articoli 14 e 15 della citata direttiva comunitaria.

Con l'articolo 20, i controlli sul materiale forestale di propagazione da immettere in commercio sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che li attua per mezzo del Corpo forestale dello Stato, con la collaborazione dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura dell'Università di Firenze (Laboratorio semi forestali) e, limitatamente alle

aree doganali, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette. Detti istituti, a norma dell'articolo 21, effettuano l'esame per l'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione.

L'articolo 22 disciplina separatamente i cloni di pioppo, prevedendo però, per ragioni di uniformità, anche per questo materiale l'iscrizione nel registro dei cloni forestali e rinviando ad apposito decreto ministeriale la determinazione di specifiche norme procedurali, in considerazione che, secondo la disposizione dell'articolo 4 della convenzione di cui alla legge 3 dicembre 1962, numero 1799, opera già, nel settore in esame, una commissione nazionale la quale cura la tenuta di un apposito registro dei cloni di pioppo, che è opportuno sia ancora mantenuto, attribuendosi — mediante il menzionato decreto ministeriale — alla relativa iscrizione carattere preliminare, rispetto a quella di cui all'articolo 12.

Nel Capo II dello stesso Titolo sono poi fissate le sanzioni — di carattere amministrativo — conseguenti alla violazione degli specifici obblighi.

Sono previsti per le singole pene pecuniarie un limite minimo e massimo (peraltro, il trasgressore può procedere al pagamento, presso l'ufficio del registro competente, di una somma pari al minimo della sanzione, con effetto liberatorio).

In ordine alle singole sanzioni si precisa che il limite minimo di lire 100 mila è stato previsto per tre infrazioni, ritenute le più gravi: quella concernente la produzione a scopo di vendita senza il possesso della licenza (articolo 24), quella che si riferisce alla vendita ed al trasporto per la vendita di materiale di cui non si possa dimostrare la provenienza o l'identità clonale (articolo 25) e quella relativa alla mancata tenuta del registro di carico e scarico (articolo 27).

Il limite minimo di lire 50 mila è stato poi previsto per l'omissione della bolletta di accompagnamento (articolo 23, primo comma) e nella ipotesi che gli imballaggi, involucri o contenitori non siano stati chiusi o sigillati ovvero addirittura omessi (articolo 26, lettera *b*); gli altri limiti minimi sono

di lire 40 mila (articolo 26, lettera *a*), di lire 30 mila (articolo 26, prima parte), di lire 20 mila (articolo 27, primo comma) e di lire 5 mila (articolo 23, primo comma; articolo 24, parte finale e articolo 28) in considerazione della ritenuta minore gravità delle relative infrazioni.

Il disegno di legge prevede anche sanzioni amministrative diverse da quelle pecuniarie — ma non alternative rispetto a queste —, come la revoca obbligatoria della licenza conseguente alla violazione dell'articolo 15, la sospensione facoltativa della licenza stessa per la durata di un anno o per la durata massima di sei mesi a seguito di altre infrazioni più lievi (articoli 23, 29) nonché il sequestro preventivo della durata di giorni 5, convertibile in confisca del materiale forestale, nella menzionata ipotesi di violazione dell'articolo 15 (articolo 25).

Nel titolo III sono contenute le necessarie disposizioni finali e transitorie.

Nell'articolo 32 vengono fissate le date di decorrenza della nuova disciplina per i singoli gruppi di specie, conformemente alle prescrizioni comunitarie.

Nel secondo comma dell'articolo 32 sono precisate le modalità di concessione di alcune proroghe dei termini predetti relativamente alle piante prodotte ed ai semi raccolti in epoca anteriore.

Tali proroghe sono esplicitamente previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 18 della direttiva comunitaria.

Il successivo articolo 33 stabilisce che i boschi da seme, già iscritti nel Libro nazionale attualmente esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'atto dell'entrata in vigore della legge, sono iscritti nel Libro nazionale, di cui all'articolo 6, d'ufficio, cioè senza la procedura di cui all'articolo 7. E ciò in quanto la procedura per la classificazione e per l'iscrizione è stata già, a suo tempo, sostanzialmente osservata dal predetto Ministero.

L'articolo 34, infine, fissa la procedura ed i termini per la domanda, da parte dei conduttori di vivai e di stabilimenti già esistenti, per ottenere la licenza di cui all'articolo 14, e precisa che la precedente autoriz-

zazione, rilasciata in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, rimane ancora efficace fino a tre mesi dalla data di notifica del rifiuto di accoglimento della domanda sopradetta.

In definitiva, il provvedimento regola tutte le iniziative atte a migliorare e ad incrementare la produzione legnosa nazionale, in armonia con le norme all'uopo emanate dalla Comunità economica europea.

È appena il caso di accennare che, da un esame comparato della citata direttiva comunitaria e dell'unito disegno di legge, potrebbe sembrare che non risultano recepite le prescrizioni intese a limitare la disciplina ai soli materiali forestali di propagazione destinati principalmente alla produzione del legno. Ma la discordanza è soltanto apparente, giacchè nell'unito disegno di legge si è inteso estendere la disciplina a tutti i materia-

li forestali di propagazione, comunque destinati ai rimboschimenti, che, in Italia, anche se intesi a scopi non prevalentemente produttivi (protettivi, igienici, panoramici, ricreativi) mirano sempre al miglioramento ed all'incremento della produzione legnosa, date le notevoli deficienze rispetto al fabbisogno nazionale.

Va infine rilevato che non si è ritenuto di avvalersi della facoltà prevista in talune disposizioni contenute nella citata direttiva comunitaria in materia di deroghe (articoli 4 e 16 della direttiva) e che, ovviamente, nell'unito disegno di legge non sono state riportate determinate disposizioni comunitarie, che comportano specifici adempimenti da parte degli Stati membri (articolo 3, lettera g), e articoli 13 e 19) o che prevedano solo modalità procedurali (articolo 17), attinenti al funzionamento di organi comunitari.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

#### TUTELA DEL MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE

##### CAPO I

##### Disposizioni generali

##### Art. 1.

##### *(Finalità e definizioni)*

In applicazione della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea numero 404 del 14 giugno 1966, sono sottoposti alla disciplina della presente legge, la produzione ed il commercio del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti con riguardo ai caratteri genetici del materiale suddetto.

Ai fini della presente legge s'intende per:

1) materiali forestali di base:

a) per la produzione di sementi: boschi, piante, arboreti da seme;

b) per la moltiplicazione vegetativa: piante appartenenti a cloni;

2) materiali forestali di propagazione:

a) le sementi di specie forestali: infruttescenze, frutti, semi, destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai; strobili ed infruttescenze destinati alla preparazione di detti semi;

b) le piantine di specie forestali, ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i selvaggioni;

c) le parti di piante: talee, marze, astoni e simili;

3) provenienza: località in cui si trova un popolamento naturale o artificiale;

4) regione di provenienza: insieme di località, in condizioni ecologiche uniformi, in cui si trovano popolamenti di una determinata specie, sottospecie o varietà con caratteristiche genetiche, o almeno morfologiche, equivalenti;

5) origine: località in cui si trova una popolazione di alberi naturale (autoctona), oppure località da cui proviene originariamente una popolazione introdotta (non autoctona).

## Art. 2.

*(Piante forestali soggette alla disciplina)*

La disciplina prevista dalla presente legge per i materiali di base e per i materiali di propagazione di cui all'articolo 1, comma secondo, numeri 1 e 2, si applica alle piante forestali sotto elencate:

*Abies alba* Mill. — abete

*Abies cephalonica* (Loud.) — abete greco

*Cupressus sempervirens* L. — cipresso

*Larix decidua* Mill. — larice

*Larix leptolepis* (Sieb. & Zucc.) Gord. — larice giapponese

*Picea abies* Karst. — picea abete rosso



*Picea sitchensis* Trautv. e Mey — picea di Sitka

*Pinus cembra* L. — cembro

*Pinus halepensis* Mill. — pino d'Aleppo

*Pinus mugo uncinata* Ramond — pino uncinato

*Pinus nigra* Arn. — pino nero d'Austria - pino di Villetta Barrea - pino laricio

*Pinus heldreichi* (Christ. var. *Leucodermis* Ant.) — pino loricato

*Pinus pinaster* Sol. — pino marittimo

*Pinus pinea* L. — pino domestico

*Pinus silvestris* L. — pino silvestre

*Pinus strobus* L. — pino strobo

*Pinus insignis* Dougl. — pino insigne

*Pseudotsuga taxifolia* Britt. — douglasia

*Alnus cordifolia* Ten. — ontano napoletano

*Eucalyptus* sp. pl. — eucalitti

*Fagus silvatica* L. — faggio

*Populus* sp. pl. — pioppi

*Quercus borealis* Michx — quercia rossa

*Quercus cerris* L. — cerro

*Quercus pedunculata* Ehrh — farnia

*Quercus sessiflora* Sal. — rovere

*Quercus suber* L. — sughera

### Art. 3.

#### (Requisiti dei materiali forestali di base e di propagazione)

Per l'iscrizione nei libri di controllo previsti dalla presente legge, i materiali forestali di base debbono rispondere ai requisiti stabiliti dalla direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 404, del 14 giugno 1966, sul commercio dei materiali forestali di propagazione indicati nell'allegato A della presente legge.

Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della Commissione di cui al successivo articolo 5, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 4.

*(Materiale di propagazione  
destinato ai rimboschimenti)*

Il materiale forestale di propagazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, da immettersi in commercio, deve derivare dai materiali di base di cui all'articolo 1 e prodotto nei vivai ed altri impianti controllati ai sensi della presente legge.

Chiunque faccia uso di materiale forestale di propagazione diverso da quello stabilito nel comma precedente non potrà ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.

## Art. 5.

*(Commissione nazionale tecnica consultiva)*

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è costituita una Commissione tecnico-consultiva, così composta:

- a) dal Direttore generale per l'economia montana e per le foreste che la presiede;
- b) dal Vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- c) dal Direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;
- d) dal Direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;
- e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dall'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;
- f) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra le persone designate dalle associazioni nazionali dei produttori.

Per ciascuno dei componenti sarà nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della Commissione sono assunte dal dirigente della divi-

sione « semi e piantine » della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

La Commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti, di cui alle lettere e) ed f) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai componenti e al segretario della Commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

## CAPO II.

### Disciplina della produzione

#### Art. 6.

*(Libro nazionale dei boschi da seme)*

Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui al precedente articolo 2, riconosciuti con la procedura prevista dal successivo articolo 9, idonei alla produzione di seme da destinarsi al rimboschimento o alla produzione di piantine da rimboschimento, sono iscritti nel Libro nazionale dei boschi da seme istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Le iscrizioni nel Libro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 5.

Nel libro sono anche iscritti gli arboreti da seme.

#### Art. 7.

*(Iscrizione nel libro nazionale boschi da seme)*

L'iscrizione nel « Libro nazionale boschi da seme » dei boschi e arboreti da seme,

aventi i requisiti stabiliti dal precedente articolo 3, è promossa dal proprietario con domanda da inviare al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente ovvero d'ufficio da quest'ultimo.

La domanda del proprietario o la richiesta del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che effettua l'istruttoria di cui al successivo articolo 9, ai fini della emanazione del decreto di iscrizione nel Libro nazionale boschi da seme.

#### Art. 8.

*(Disciplinare delle norme di gestione  
dei boschi da seme)*

Al decreto di iscrizione nel «Libro nazionale boschi da seme» è allegato il disciplinare di gestione del bosco ai fini della sua conservazione e del miglioramento della produzione qualitativa e quantitativa del seme.

Il disciplinare può derogare alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 ed al piano economico previsto dall'articolo 130 del decreto citato, ed è parificato a tutti gli effetti di legge alle citate prescrizioni di massima e di polizia forestale.

#### Art. 9.

*(Istruttoria per l'iscrizione nel  
Libro nazionale boschi da seme)*

L'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma primo, viene effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, normalmente a mezzo dell'Istituto sperimentale di selvicoltura di Arezzo e dell'ispettorato o ufficio regionale delle foreste competente per territorio, che provvedono anche alla redazione di apposita scheda descrittiva e del disci-

plinare di gestione, di cui all'articolo precedente.

Per determinate specie o in casi particolari, lo stesso compito può essere affidato anche ad altri istituti di ricerca forestale. Analoga procedura viene seguita per la revoca dell'iscrizione.

La proposta di iscrizione d'ufficio e lo schema di disciplinare, sono notificati al proprietario del bosco per il tramite dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di iscrizione ai sensi del precedente articolo 6, comma secondo, il proprietario che intenda accettare la proposta di iscrizione, nonchè le norme contenute nello schema di disciplinare di gestione, deve impegnarsi, entro trenta giorni dalla avvenuta notifica, con lettera raccomandata diretta al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, alla osservanza del disciplinare per un periodo di cinque anni.

Trascorso il periodo di cinque anni dalla iscrizione, questa si considera rinnovata per eguale tempo, salvo domanda di revoca o di modifica dell'iscrizione o del disciplinare, da inoltrarsi dal proprietario al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente prima dei novanta giorni che precedono la scadenza del quinquennio.

La rinnovazione dell'iscrizione è altresì esclusa in dipendenza di richiesta in tal senso formulata dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, su conforme parere della Commissione di cui al precedente articolo 5.

#### Art. 10.

##### *(Agevolazioni)*

Le operazioni di verifica, martellata e assistenza per la gestione tecnica dei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme ed il rilascio delle bollette di accompagnamento di cui al successivo articolo 11 nonchè dei certificati di provenienza e di identità clonale di cui al successivo articolo 16

sono eseguite dal Corpo forestale dello Stato, a spese dello Stato.

Le agevolazioni ed i contributi previsti dalle leggi vigenti per i miglioramenti boschivi e per gli incoraggiamenti alla selvicoltura sono concessi con preferenza ai proprietari di boschi da seme iscritti nel Libro nazionale dei boschi da seme.

Art. 11.

*(Effetti dell'iscrizione nel  
Libro nazionale boschi da seme)*

Salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia forestale e delle particolari norme stabilite nel disciplinare di cui al precedente articolo 8, le operazioni di raccolta delle sementi e di utilizzazione degli altri prodotti concernenti boschi iscritti sono disciplinate dalle seguenti norme:

a) in ciascuna annata silvana la quantità delle sementi da raccogliere non può eccedere il 70 per cento della produzione;

b) le operazioni di raccolta debbono essere effettuate per ciascuna specie nel periodo e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato su conforme parere della Commissione di cui al precedente articolo 5;

c) il proprietario che provvede alla raccolta o la ditta debitamente autorizzata per iscritto dal proprietario debbono comunicare, per mezzo di lettera raccomandata, al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'operazione, la quantità delle sementi e degli altri prodotti che intendono raccogliere, indicando inoltre preventivamente la destinazione tecnologica (materiale per propagazione, per alimentazione, per oggetti ornamentali). Il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia l'autorizzazione della raccolta, impartendo eventuali istruzioni tecniche. Dopo quindici giorni dall'avvenuta denuncia le operazioni di raccolta possono essere iniziate anche senza autorizzazione;

d) le sementi destinate a materiale di propagazione possono essere asportate dal

luogo di raccolta solo unitamente alla bolletta di accompagnamento rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio, non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento delle sementi; per detto materiale, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia il certificato di provenienza previsto dal successivo articolo 16, necessario per immettere in commercio le sementi raccolte;

e) nei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme qualsiasi intervento culturale, taglio o utilizzazione deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite nel disciplinare di cui al precedente articolo 8;

f) la raccolta di seme può essere effettuata anche dal personale del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le modalità, in quanto applicabili, di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

#### Art. 12.

##### *(Registro nazionale dei cloni forestali)*

Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale i cloni delle piante forestali indicate nel precedente articolo 2, che, in base ai risultati sperimentali accertati dalla Commissione di cui all'articolo 5, abbiano dimostrato di possedere requisiti culturali, biologici e tecnologici che ne consiglino la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel registro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 5, a seguito di apposita domanda inoltrata dal costituente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

## Art. 13.

*(Effetti dell'iscrizione nel  
Registro nazionale dei cloni forestali)*

Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente a cloni iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali non può essere rimosso dal luogo di produzione o dai locali di conservazione, senza che il personale del Corpo forestale dello Stato, incaricato dei controlli, abbia rilasciato la relativa autorizzazione, non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento del materiale.

## Art. 14.

*(Rilascio della licenza di esercizio agli stabilimenti ed ai vivai per la produzione di materiale forestale di propagazione)*

La produzione a scopo di vendita del materiale forestale di propagazione di cui ai precedenti articoli 1, secondo comma, n. 2) e 2, da destinarsi al rimboschimento è subordinata al possesso di apposita licenza. Salva la competenza delle regioni a statuto speciale, la licenza è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.

La commissione di cui al comma precedente è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta:

a) dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste, che la presiede;

b) dal direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale della Università di Firenze;

e) da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti



tra le persone designate dalle associazioni nazionali dei produttori.

Della Commissione faranno parte, altresì, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste ed un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle domande di licenza delle ditte delle rispettive provincie.

Per ciascuno dei componenti sarà nominato un supplente.

Un funzionario dell'ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.

I componenti della commissione, di cui alla lettera e) del secondo comma, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

La commissione esprime parere sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui la stessa dispone ovvero ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

La licenza non può essere rilasciata qualora la Commissione abbia espresso parere sfavorevole.

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire diecimila, prevista dal n. 130 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

Avverso il diniego della licenza è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide previo parere della commissione di cui al precedente articolo 5.

I produttori di materiale forestale di propagazione contemplato dai precedenti articoli 1 e 2 sono obbligati a comunicare al capo dell'ispettorato regionale delle foreste, entro il 30 settembre di ciascun anno, la

consistenza del materiale stesso esistente nei propri stabilimenti o vivai.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla produzione di sementi e materiali di propagazione esercitata dagli organi del corpo forestale dello Stato o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

## TITOLO II

### COMMERCIO DEL MATERIALE FORESTALE DI PROPAGAZIONE

#### CAPO I

#### **Disposizioni generali e controlli**

##### Art. 15.

*(Disciplina del commercio  
del materiale forestale di propagazione)*

È vietato trasportare per la vendita, porre in vendita e vendere il materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti del quale non si possa dimostrare la provenienza o l'identità clonale.

##### Art. 16.

*(Certificato di provenienza  
e di identità clonale)*

Al fine della dimostrazione, di cui all'articolo precedente, sono istituiti il certificato di provenienza e quello di identità clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del materiale di propagazione sessuale e l'appartenenza al clone indicato nel materiale di propagazione vegetativa.

Detti certificati, redatti in conformità allo schema di cui all'allegato B della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal capo del-

l'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Il rilascio dei suindicati certificati non può avvenire nel caso che il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste abbia accertato l'inosservanza di alcuna delle disposizioni previste dalla presente legge.

#### Art. 17.

##### *(Identificazione del materiale forestale di propagazione)*

Durante le fasi della raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione, i materiali di propagazione debbono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

a) il genere e la specie e se necessario la sottospecie o varietà e il clone per i materiali di moltiplicazione vegetativa;

b) l'origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona;

c) la provenienza o la regione di provenienza;

d) l'anno di maturazione per i semi;

e) la durata di allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

Per il trasporto e per la vendita, detto materiale deve essere contenuto in involucri, imballaggi o contenitori sigillati, muniti, all'esterno ed all'interno di apposito cartellino, integro e leggibile indicante le notizie relative alla ditta, alla specie legnosa, alla provenienza, alle caratteristiche e quantità del materiale contenuto, e lo specifico riferimento al « certificato di provenienza o di identità clonale » che ha consentito l'immissione al commercio e al registro di carico e scarico previsti dall'articolo seguente.

Per il trasporto e per la vendita, le sementi debbono essere sempre contenute in imballaggi chiusi e sigillati, recanti il cartellino di cui al comma precedente.

Il cartellino è redatto in conformità ad uno schema predisposto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 18.

*(Registro di carico e scarico)*

I produttori o detentori a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione che intendono immettere in commercio il materiale stesso, oltre all'osservanza delle norme previste negli articoli precedenti, sono obbligati a tenere, per ciascun stabilimento, magazzino, deposito, vivaio, un registro di carico e scarico nel quale debbono essere cronologicamente e analiticamente annotate le entrate e le uscite del materiale.

Le pagine del suindicato registro debbono essere numerate progressivamente e vidimate dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. Le altre modalità per la tenuta del registro saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 19.

*(Operazioni di importazione e di esportazione di materiale forestale di propagazione con Paesi non membri della Comunità economica europea)*

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione del materiale forestale di propagazione contemplato dai precedenti articoli 1 e 2 è subordinata alla presentazione del certificato di provenienza o d'identità clonale previsti dall'articolo 16. L'importazione è subordinata alla presentazione di analogo documento rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti inoltre, per le piante, la localizzazione del vivaio di produzione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva numero 404 del 14 giugno 1966, del Consiglio della Comunità economica europea.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della Commissione di cui al precedente articolo 5, previa autorizzazione emanata dalla Commissione della Comunità economica europea ai sensi dell'articolo 15 della citata direttiva comunitaria, può consentire, con proprio decreto, l'importazione di materiale di propagazione di una o più specie aventi requisiti ridotti. In tal caso il cartellino, di cui al precedente articolo 17, ultimo comma della presente legge, deve indicare che si tratta di materiale di propagazione avente requisiti ridotti.

Art. 20.

*(Controllo del materiale forestale di propagazione)*

Il controllo del materiale forestale di propagazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ai fini dell'immissione al commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che lo esercita per mezzo del personale del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura della Università di Firenze (laboratorio semi forestali) e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Il personale di cui al comma precedente, ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione, ha facoltà di introdursi negli stabilimenti, depositi, magazzini ed altri apprestamenti per la concentrazione e preparazione del materiale raccolto o prodotto, nelle colture in campo e nei vivai, nei mercati, fiere, magazzini o banchine ferroviarie, portuali, aeroportuali, carri ferroviari, aerei e galleggianti ed autoveicoli adibiti a trasporto merci.

Di ciascuna verifica è redatto verbale, di cui una copia è trasmessa alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, e una copia all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ai fini del rilascio del certificato previsto dal precedente articolo 16.

Per l'accertamento delle violazioni della presente legge, il personale, di cui al primo

comma, ha anche la facoltà di provvedere al prelevamento dei campioni necessari, ai fini degli opportuni controlli.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni per le merci estere in importazione sono eseguiti dalla dogana nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore.

Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 21.

*(Istituti per l'esame del materiale forestale di propagazione)*

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, gli esami relativi all'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione sono effettuati dagli istituti di cui al primo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 22.

*(Disciplina dei cloni di pioppo)*

Nel registro dei cloni forestali di cui al precedente articolo 12 sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalità stabilite con decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato dal Ministro della agricoltura e delle foreste su conforme parere della Commissione nazionale del pioppo, costituita ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nella Organizzazioni delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799.

Con lo stesso decreto sono altresì stabilite modalità particolari concernenti il rilascio dei certificati, di cui al precedente articolo 16, il cartellino previsto dall'articolo 17 nonchè la trasmissione del verbale di verifica, di cui all'articolo 20, comma terzo.

Per i cloni di pioppo l'accertamento di cui all'articolo precedente è effettuato dall'Ente nazionale per la cellulosa e la carta

a mezzo di tecnici specializzati in pioppicoltura.

## CAPO II

### Sanzioni amministrative

#### Art. 23.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 50 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle norme di cui agli articoli 11 lettera *d*) e 13, e da lire 5 mila a lire 50 mila nel caso di violazione delle altre norme del medesimo articolo 11.

Salva l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente, in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 11, lettera *d*) e 13, il prefetto può disporre la sospensione della licenza per il periodo di un anno, sentito il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

#### Art. 24.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire un milione nel caso di violazione della norma di cui al precedente articolo 14, primo comma e da lire 5 mila a lire 30 mila nel caso di violazione della norma di cui al medesimo articolo 14, penultimo comma.

#### Art. 25.

Nel caso di violazione della norma di cui al precedente articolo 15, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 50 mila e con un minimo in ogni caso di lire 100 mila per ogni quintale o frazione di quintale di sementi o per ogni migliaia o frazione di migliaia di piantine, talee, marze, astoni o selvaggioni, trasportati per la vendita, posti in vendita o venduti.

Salva l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente, il prefetto di-

spone la revoca della licenza rilasciata al trasgressore ed il personale di sorveglianza forestale, che accerta l'infrazione, procede al sequestro preventivo, della durata massima di giorni cinque, del materiale forestale.

Entro il suddetto termine il capo dello ispettorato ripartimentale delle foreste può disporre, con provvedimento definitivo, la confisca del materiale sequestrato. A richiesta, il materiale sequestrato può essere custodito in luogo indicato dalla ditta interessata.

#### Art. 26.

Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 17, primo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 30 mila a lire 100 mila; nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dagli altri commi dello stesso articolo si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 30 mila, con un minimo in ogni caso:

a) di lire 40 mila per ogni cartellino non regolarmente compilato;

b) di lire 50 mila per ogni involucro, imballaggio, o contenitore non chiuso o sigillato ovvero omesso.

#### Art. 27.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire un milione per la mancata tenuta del registro previsto dal precedente articolo 18, comma primo, e da lire 20 mila a lire 200 mila per ogni omessa od irregolare trascrizione nel suddetto registro di entrate o uscite di materiali forestali di propagazione.

Salva l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente, in caso di violazione della norma di cui all'articolo 18, comma primo, il prefetto può disporre la sospensione della licenza per un periodo



di un anno, sentito il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

#### Art. 28.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 mila a lire 20 mila in caso di violazione delle norme della presente legge, per le quali non sia già prevista una specifica sanzione pecuniaria, o di quelle che saranno emanate con decreto del Ministro per la agricoltura e le foreste contenenti obblighi a carico dei privati.

#### Art. 29.

Salve le sanzioni previste dagli articoli precedenti, per la infrazione delle norme della presente legge diverse da quelle di cui agli articoli 11 lettera *d*), 13, 15 e 18 primo comma, il prefetto può disporre la sospensione della licenza per il periodo massimo di sei mesi, sentito il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

#### Art. 30.

Il personale del Corpo forestale dello Stato accerta le infrazioni di cui agli articoli precedenti e deve:

- 1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;
- 2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;
- 3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, che è tenuto a dare immediata comunicazione al prefetto dell'infrazione accertata dal personale di sorveglianza forestale ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di competenza.

Qualora la sanzione consista nel pagamento di una somma di denaro, il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica presso l'ufficio del registro della sede dell'ispettorato

ripartimentale delle foreste, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

## Art. 31.

Ai provvedimenti di revoca o sospensione della licenza, si applica la norma di cui al terz'ultimo comma del precedente articolo 14.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 32.

*(Applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge)*

La disciplina prevista dalla presente legge si applica ai materiali di base e di propagazione delle piante forestali di cui al precedente articolo 2, a decorrere dalle date sotto indicate:

## a) 1° luglio 1969:

*Abies alba Mill.*  
*Larix decidua Mill.*  
*Larix leptolepis (Sieb & Zucc.) Gord.*  
*Picea abies Karst.*  
*Picea sitchensis Trautv. e Mey.*  
*Pinus nigra Arn.* (pino d'Austria - pino di Villetta Barrea - pino laricio)  
*Pinus pinea L.*  
*Pinus silvestris L.*  
*Pinus pinaster Sol.*  
*Pinus strobus L.*  
*Pinus cembra L.*  
*Pinus halepensis Mill.*  
*Pinus mugo uncinata Ramond.*  
*Pseudotsuga taxifolia Britt.*  
*Cupressus sempervirens L.*  
*Populus sp. pl.*  
*Quercus borealis Michx.*

## b) 1° luglio 1971:

*Abies cephalonica (Loud.)*  
*Pinus insignis Dougl.*  
*Pinus heldreichii (Christ. var. leucodermis Ant.)*  
*Fagus silvatica L.*  
*Quercus cerris L.*

*Quercus pedunculata Ehrh.*

*Quercus sessiliflora Sol.*

*Quercus suber L.*

*Eucalyptus sp. pl.*

*Alnus cordifolia Ten.*

I termini di cui al comma precedente sono prorogati di due e quattro anni, rispettivamente per le sementi di conifere raccolte e per le piante prodotte anteriormente. A tal fine gli interessati debbono denunciare al competente ispettorato ripartimentale delle foreste i quantitativi di sementi di conifere raccolte o di piante prodotte prima delle date medesime, entro il termine perentorio di mesi due dalle scadenze previste nel primo comma del presente articolo.

#### Art. 33.

*(Boschi già iscritti in apposito  
Libro nazionale boschi da seme)*

I boschi già iscritti nell'apposito Libro nazionale dei boschi da seme attualmente esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, sono iscritti d'ufficio nel Libro nazionale boschi da seme di cui al precedente articolo 6, senza la procedura prevista dall'articolo 7.

#### Art. 34.

*(Vivai e stabilimenti per la produzione di  
materiale forestale di propagazione già  
esistente)*

I conduttori di vivai forestali e di stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione già esistenti e nei quali si intende continuare la produzione da destinarsi al rimboschimento e da immettersi in commercio, debbono, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al prefetto della provincia per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 14.

L'autorizzazione emanata in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, rimane efficace

fino a tre mesi dalla data di notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 35.

*(Spese di funzionamento)*

Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 5 e 14 e quelle per le missioni del personale e per gli stampati vari relativi alle operazioni di cui all'articolo 10, primo comma, della presente legge saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli nn. 1721, 1706 e 1725 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969 e corrispondenti degli anni successivi.

ALLEGATO A

## CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI DI BASE

## A) BOSCHI DA SEME

1. *Origine.* — Si ammettono di preferenza come materiali di base soprassuoli autoctoni, oppure soprassuoli non autoctoni il cui valore sia già stato controllato.

2. *Ampiezza dei boschi.* — I soprassuoli possono comprendere uno o più gruppi di alberi, contigui o no, purchè sia possibile una interfecondazione sufficiente. I soprassuoli devono comprendere un numero di individui sufficiente ad evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

3. *Posizione.* — I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni; questa esigenza è particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni.

4. *Omogeneità.* — I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.

5. *Caratteri morfologici.* — I materiali di base devono presentare caratteri morfologici particolarmente buoni, soprattutto per quanto riguarda la dirittezza del fusto, la disposizione e la finezza dei rami, la potatura naturale; la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

6. *Produzione quantitativa.* — La produzione quantitativa è spesso uno dei caratteri essenziali che giustificano la ammissione dei materiali di base: in questo caso tale produzione deve essere superiore a quel-

la che si considera come media in uguali condizioni ecologiche.

7. *Qualità tecnologiche.* — La qualità del legno deve essere presa in considerazione e in certi casi può divenire un criterio essenziale.

8. *Stato sanitario e resistenza.* — I materiali di base devono, in linea generale, essere sani o presentare la maggiore resistenza possibile agli organismi nocivi e alle influenze esterne sfavorevoli.

9. *Età.* — I materiali di base devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'età tale che i caratteri sopra indicati possano essere giudicati con sicurezza.

## B) ARBORETI DA SEME DI CONSERVAZIONE

Gli arboreti da seme di conservazione devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi prodotte rappresentino almeno la media delle qualità genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva.

## C) CLONI

1. Si applicano per analogia i punti 5, 6, 7, 8 e 9 della parte A del presente allegato.

2. Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi.

3. L'importanza del clone deve essere comprovata dalla esperienza, o deve essere dimostrata da una sperimentazione sufficientemente lunga.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI PROVENIENZA  
O CERTIFICATO D'IDENTITA' CLONALE (1)

n. ....

Si certifica che il materiale forestale di propagazione qui descritto è stato controllato dal servizio autorizzato e che, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, corrisponde alle seguenti indicazioni:

1. Natura del materiale: sementi/ parti di piante/ piante (1).
2. Genere e specie, sottospecie, varietà, clone (1)
  - a) nome comune: .....
  - b) nome botanico .....
3. Provenienza o regione di provenienza:  
(luogo di origine e altitudine) (1) (2) .....
4. Origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona: .....
5. Anno di maturazione (1): .....
6. Durata dell'allevamento in vivaio nelle varie fasi: .....
7. Quantità: .....
8. Numero e genere dei colli: .....
9. Sigillo dei colli: .....
10. Altre indicazioni: .....

.....  
(Data)

(Timbro del Servizio)

.....  
(Firma).....  
(Qualifica)

- 
- (1) Cancellare le indicazioni superflue.
  - (2) Per i materiali di propagazione provenienti da Paesi al di fuori della CEE e per le piante che ne derivano.